



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 31.10/26.11.2005 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 26.6.2002, dichiarava la nullità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati fra la RAI e B.L. e la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal (OMISSIS).

Osservava in sintesi la corte territoriale che la B. non aveva mai direttamente sostituito i lavoratori indicati nei contratti a termine e che la RAI, su cui incombeva il relativo onere, non aveva dimostrato quali fossero i lavoratori destinati ad occupare il posto dei giornalisti assenti per ferie indicati nei singoli contratti e, comunque, tutti i lavoratori delle varie sostituzioni successive, sino a pervenire alla posizione di lavoro per la quale la ricorrente era stata assunta.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RAI spa con un unico motivo.

Resiste con controricorso B.L..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la ricorrente lamenta violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b) nonchè vizio di motivazione, osservando che la corte territoriale aveva trascurato di considerare che l'assunzione era avvenuta in conformità alle previsioni del contratto collettivo di settore e sulla base delle relative esigenze di organizzazione aziendale. Il ricorso è infondato.

Deve, in proposito, innanzi tutto ribadirsi (per come ha già reiteratamente chiarito questa Suprema Corte) che il lavoratore assunto a termine ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b) per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione consentita dalla norma va intesa nel senso più rispondente alle esigenze dell'impresa, con la conseguenza che non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del suo potere di organizzazione - la facoltà di disporre, a seguito dell'assenza di un dipendente, l'utilizzazione del personale, compreso quello assunto a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con la realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento o a catena.

Tale possibilità di sostituzione del dipendente assente con "scorrimento" di altro nella posizione di lavoro del dipendente sostituito e quindi con impiego del sostituto in quest'ultima posizione di lavoro rimasta scoperta implica, però, che sussista una correlazione, di tipo causale, tra l'attività del sostituto e quella del soggetto sostituito: correlazione al di là della quale non potrebbe più parlarsi di sostituzione per scorrimento, ma di mera coincidenza temporale tra la sostituzione interna del dipendente assente e l'assegnazione del sostituto ad una posizione di lavoro per nulla correlata a quella lasciata scoperta dal dipendente assente (v. ad es. Cass. n. 16661/2004; Cass. n. 11699/2003; Cass. n. 3033/1990;

Cass. n. 1675/1984). Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, appurando, con accertamento di fatto correttamente motivato e, pertanto, in questa sede insindacabile, la mancanza della necessaria correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso, sopra chiarito, della necessità che la seconda sia realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima.

In particolare ha accertato la corte romana - sul dato incontrovertito che la lavoratrice non aveva mai direttamente sostituito i lavoratori indicati nei contratti a termine - che la RAI si era sottratta all'onere di allegare e dimostrare quali fossero effettivamente i lavoratori destinati ad occupare il posto dei giornalisti assenti per ferie indicati nei singoli contratti di lavoro e, comunque, di indicare tutti i lavoratori delle varie sostituzioni successive sino a giungere alla posizione di lavoro per la quale la dipendente era stata di volta in volta assunta, non fornendo alcuna indicazione circa le disposizioni organizzative impartite al riguardo.

A fronte di tale accertamento, la società ricorrente, senza operare alcuna pertinente ed effettiva contestazione delle ragioni giuridiche e fattuali poste a base della decisione, si è limitata a prospettare che, nel lavoro giornalistico, le esigenze aziendali giustificative del contratto a termine "sono in re ipsa, in considerazione della sua peculiarità".

Con la conseguenza che la censura proposta, oltre a non contrastare la validità del percorso

argomentativo svolto nella decisione impugnata, si palesa essenzialmente, ed ancor prima, priva di quei caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata che risultano necessari ai fini di una valida prospettazione dei motivi del ricorso per cassazione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 22,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorario di avvocato, nonché spese generali, IVA e CPA.